

# NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO per PROFESSIONISTI tra D.M. 141 e NUOVO TESTO UNICO

*Comparazione tra la disciplina in materia di antiriciclaggio attualmente in vigore e quella che si prospetta per il futuro, con particolare riguardo al concetto di «sospetto».*

di LUIGI FERRAJOLI

avvocato e dottore commercialista - Studio Ferrajoli Legale Tributario in Bergamo e Brescia

Con l'introduzione del D.M. 3 febbraio 2006, n. 141 e delle successive istruzioni Uic del 24 febbraio 2006, il nostro Legislatore ha definitivamente esteso anche ai professionisti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Sebbene il confronto sui temi derivanti dall'applicazione della disciplina vigente siano ancora oggetto di incertezze e discussioni, i professionisti saranno tra breve chiamati a confrontarsi con il nuovo Testo Unico in attuazione della Terza Direttiva comunitaria 2005/60/CE, la cui bozza di decreto legislativo è stata recentemente approvata in prima lettura nel Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007.

## **D.M. 141/2006: OBBLIGHI di IDENTIFICAZIONE e REGISTRAZIONE**

Nei casi previsti dall'art. 2, D.M. 141/2006, il professionista è tenuto ad identificare il cliente quando la sua prestazione ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore superiore ad € 12.500 o quando l'ope-

razione ha un valore indeterminato o indeterminabile. <sup>(1)</sup>

L'identificazione è normalmente diretta, <sup>(2)</sup> cioè effettuata in presenza del cliente nel momento in cui inizia la prestazione professionale non appena il professionista accetta l'incarico. <sup>(3)</sup>

L'identificazione può inoltre avvenire indirettamente senza la contestuale presenza fisi-

<sup>(1)</sup> La nuova bozza di decreto legislativo antiriciclaggio prevede che, nello svolgimento della loro attività professionale in forma individuale, associata o societaria, i professionisti sono chiamati ad assolvere un obbligo di adeguata verifica della clientela quando la prestazione professionale prestata ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore ad € 15.000.

<sup>(2)</sup> L'identificazione è effettuata mediante l'acquisizione di un documento di identità valido e non scaduto, ad esempio tra quelli indicati negli artt. 1-35, D.P.R. 445/2000, anche se il professionista non ha l'obbligo di monitorarne la scadenza. Il professionista non è inoltre tenuto a procurarsi copia del documento di identità o di riconoscimento, in quanto è sufficiente l'acquisizione degli estremi dello stesso. Per l'identificazione delle persone giuridiche, il professionista deve verificare l'esistenza del potere rappresentativo in capo al cliente in base a visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari, mentre per i soggetti non comunitari l'identificazione può essere effettuata attraverso l'acquisizione dei dati identificativi a mezzo passaporto o permesso di soggiorno.

<sup>(3)</sup> Non si rilevano sostanziali differenze rispetto all'attuale disciplina con riferimento al contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte del nuovo Testo Unico che richiede al professionista di identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, nonché di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale. In proposito, l'art. 19 del nuovo Testo Unico stabilisce che l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela debba avvenire in presenza del cliente mediante documento di identità non scaduto prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento del conferimento dell'incarico professionale.

ca del cliente solamente se lo stesso è stato già identificato oppure quando i dati identificativi risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti firma digitale ovvero da dichiarazione dell'autorità consolare italiana ex art. 6, D.Lgs. 153/1997. L'identificazione indiretta può poi essere condotta anche quando i dati identificativi risultino da attestazione di altro professionista o società di revisione di uno degli Stati dell'Unione europea.

È anche ammessa l'identificazione a distanza, senza la presenza contestuale del cliente e del professionista, quando sia stata rilasciata attestazione da:

- a) intermediari finanziari;
- b) enti creditizi o finanziari di Stati dell'Unione europea;
- c) banche aventi sede legale ed amministrativa in Paesi non appartenenti all'Unione europea, purché aderenti al Gafi.

Nel caso in cui un cliente precedentemente identificato e registrato si rivolga ad un altro professionista ovvero decida di cessare la propria attività, è obbligatoria la registrazione della data di avvenuta conclusione della prestazione professionale.

Se invece una prestazione professionale non viene prestata, è possibile procedere all'annullamento delle registrazioni, sebbene i dati e le informazioni contenute in Archivio Unico debbano essere conservate per almeno 10 anni dalla conclusione della prestazione, <sup>(4)</sup> anche se avviene la cessazione dell'attività, mentre se interviene il decesso del professionista l'obbligazione si estingue.

In merito al presunto contrasto tra l'art. 6, co. 2, D.M. 141/2006 e le istruzioni Uic relativamente al termine di registrazione dei

dati riguardanti l'attività professionale ed il valore oggetto dell'operazione, <sup>(5)</sup> l'Uic ha chiarito che esistono due diversi gruppi informativi all'interno dell'Archivio Unico: quelli riguardanti la prestazione e quelli concernenti l'anagrafe soggetti.

I dati relativi all'identificazione del soggetto vanno registrati tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dal compimento dell'identificazione, mentre il secondo gruppo può essere compilato successivamente, se non conosciuto al momento della registrazione dell'anagrafica.

Per quanto riguarda il termine per l'integrazione dell'archivio con i dati ancora non noti (quelli relativi alla tipologia della prestazione ed al suo valore), l'Uic ha ritenuto fissare lo stesso dal momento in cui il professionista viene a conoscenza delle suddette informazioni.

Con riferimento alla posizione del professionista che esercita la propria attività all'interno di una società o di uno studio professionale alle dipendenze del *management* o del titolare dello studio, eseguendo solamente gli incarichi affidati, l'Uic ha chiarito che non è tenuto all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Il professionista è in questo caso paragonabile alla figura del collaboratore del quale il titolare si avvale per lo svolgimento della propria attività, dal momento che esegue la prestazione non a seguito del conferimento di un mandato.

Il mandato è conferito dal cliente alla società o al titolare dello studio, su cui gravano gli obblighi di identificazione e registrazione, mentre resta a carico del professionista l'obbligo di rilevare e segnalare all'Uic eventuali operazioni sospette, sia pure limitatamente all'ambito di svolgimento della propria attività.

Una delle principali novità che hanno recentemente interessato la disciplina degli obblighi di identificazione e registrazione è stata introdotta dal D.M. 10 aprile 2007, n. 60 correttivo del D.M. 141/2006.

Sono stati estesi gli obblighi antiriciclaggio anche ai soggetti che rendono i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti, non-

<sup>(4)</sup> L'art. 5, D.M. 141/2006 richiede ai professionisti di registrare e conservare nell'Archivio Unico le informazioni riguardanti:

- a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale opera;
- b) l'attività lavorativa svolta dal cliente;
- c) la data dell'avvenuta identificazione;
- d) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;
- e) il valore dell'oggetto della prestazione professionale.

<sup>(5)</sup> Sulla base dell'art. 6, co. 2, D.M. 141/2006, i termini decorrono dalla data di avvenuta esecuzione della prestazione, mentre secondo le istruzioni Uic, il termine inizia dal momento in cui il professionista ha conoscenza della tipologia di prestazione professionale e del suo valore.

ché a coloro che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, a prescindere dall'iscrizione in un albo. È stato tuttavia escluso che l'attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali possa costituire prestazione professionale rilevante ai fini della normativa antiriciclaggio.

Ne consegue che l'attività di elaborazione ed invio telematico dei modelli di pagamento F24, nonché la delega al pagamento di tasse e contributi per conto dei clienti, non realizza una prestazione professionale per la quale sussiste l'obbligo di identificazione e registrazione.

Per effetto dell'introduzione del decreto correttivo al D.M. 141/2006, si è posto anche il problema dell'estensibilità degli obblighi di identificazione e registrazione agli amministratori di condomini delegati professionalmente alla tenuta della contabilità.

Secondo l'interpretazione Uic, la posizione dell'amministratore condominiale va parificata a quella dell'amministratore di società, escluso dagli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio in quanto organo interno all'ente.

Diversa è invece la situazione per geometri e periti agrari incaricati di gestire professionalmente la contabilità di aziende agricole. Nel caso in cui l'incarico di gestione corrisponda alla mera attività di amministrazione, gli obblighi di identificazione e registrazione non trovano applicazione dal momento che il professionista è organo interno all'azienda. Se invece l'attività svolta dal geometra o dal perito è assimilabile alla tenuta della contabilità, l'operazione rientra negli obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa per i professionisti contabili.

La consulenza legale per la riscossione di una polizza assicurativa d'importo superiore ad € 12.500 realizza anch'essa una prestazione rilevante e comporta la registrazione della stessa in Archivio unico.

Gli incarichi concernenti il soddisfacimento di pretese risarcitorie, includenti i casi di responsabilità civile automobilistica, sono soggetti agli obblighi di identificazione e registrazione, quando l'attività si è limitata al raggiungimento di una transazione stragiudi-

ziale.

Con riferimento alla redazione di un contratto di comodato o di locazione immobiliare, tali prestazioni vanno registrate quando il valore del bene dato in consegna od il valore dei canoni risultino superiori ad € 12.500. Nel caso di redazione di contratti di locazione, il professionista deve inoltre identificare sia il locatore che il conduttore.

## NOVITÀ del NUOVO TESTO UNICO

Il nuovo Testo Unico presenta delle innovazioni in merito all'obbligo di adeguata verifica della clientela, dal momento che il dovere di identificazione è stato rapportato all'esigenza di adottare un approccio basato sul rischio di riciclaggio.

La verifica della clientela dovrà essere commisurata al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione, ed i professionisti dovranno dimostrare agli ordini l'idoneità delle misure adottate.

A tal fine i professionisti dovranno compiere un preventivo apprezzamento relativamente non solo alla natura giuridica ed alle caratteristiche del cliente, ma anche alle peculiarità dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale. <sup>(6)</sup>

L'obbligo di adeguata verifica della clientela dovrà essere soddisfatto anche nel caso in cui

<sup>(6)</sup> Secondo quanto previsto dall'art. 20 del nuovo Testo Unico, la valutazione del rischio di riciclaggio deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) con riferimento alla posizione del cliente, il professionista deve valutare: 1) la natura giuridica del cliente; 2) l'attività prevalentemente svolta; 3) il comportamento tenuto dal cliente al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) l'area geografica di residenza del cliente o della controparte;
- b) con riferimento invece all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale, il professionista è tenuto a considerare: 1) la tipologia e le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo, o prestazione professionale posta in essere; 2) l'ammontare; 3) la frequenza delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente; 5) l'area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

il professionista rilevi nell'operazione una situazione sospetta di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi esenzione o soglia applicabile, così come meglio precisato dall'art. 16, co. 1, lett. d).

In presenza di un rischio elevato, l'art. 28 del nuovo Testo Unico richiede l'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, soprattutto se il cliente non è fisicamente presente al momento del conferimento dell'incarico.

A tale scopo i professionisti potranno accertare l'identità del cliente non solo tramite documenti, dati od informazioni supplementari, ma anche mediante l'impiego di misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti dal cliente.

Nel caso in cui il professionista non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, questi non potrà instaurare il rapporto continuativo né tantomeno eseguire le prestazioni richieste, dovendo finanche porre fine al rapporto.

In ogni caso, i professionisti dovranno astenersi dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia un rischio di riciclaggio ed invieranno immediatamente all'Uif la necessaria segnalazione.

Secondo quanto stabilito dall'art. 29 e 30 del nuovo Testo Unico, i professionisti potranno continuare a fare affidamento su terzi (intermediari finanziari – enti creditizi di Stati membri dell'Unione europea – banche aventi sede in Stati non appartenenti all'Unione europea purché aderenti al Gafi e succursali – altri professionisti) per l'identificazione del cliente.

Pur in assenza del cliente, l'identificazione potrà avvenire quando venga fornita attestazione anche da parte di un soggetto con il quale il cliente ha instaurato rapporti continuativi o ha conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale ed in relazione ai quali sia già avvenuta l'identificazione, come nel caso di professionisti nei confronti di altri professionisti.

L'attestazione dovrà essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che va identificato ed il soggetto titolare del rapporto presso il professionista attestante, nonché l'esat-

tezza delle informazioni comunicate a distanza.

Nel caso di verifica della clientela effettuato da un terzo, l'art. 31 prevede poi che i professionisti riconoscano i risultati dell'identificazione eseguiti da un soggetto di cui all'art. 2, co. 1, n. 3, lett. a), b) e c) della Direttiva 2005/60/CE situato in un altro Stato comunitario a condizione che soddisfi i requisiti obbligatori previsti dall'art. 32 ed adempia agli obblighi sanciti dall'art. 34, anche se i documenti o i dati in forza dei quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato comunitario nel quale il cliente è introdotto.

L'art. 32 ritiene «terzi» non solo gli enti o le persone indicate nell'art. 2, Direttiva 2005/60/CE, ma anche gli enti e persone equivalenti situati in uno Stato extracomunitario purché:

- a) siano soggetti a registrazione obbligatoria riconosciuta per legge;
- b) applichino misure di adeguata verifica della clientela ed obblighi di conservazione dei documenti conformi od equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE;
- c) siano soggetti a sorveglianza secondo la direttiva o siano situati in uno Stato comunitario che imponga obblighi equivalenti.

I «terzi» dovranno mettere immediatamente a disposizione dei destinatari le informazioni richieste, nonché le copie dei documenti necessari, i dati di identificazione e verifica o altri atti riguardanti l'identità del cliente.

Il nuovo Testo Unico presenta invece poche modifiche all'obbligo di conservazione dei documenti e registrazione delle informazioni acquisite per assolvere il dovere di adeguata verifica della clientela.

I professionisti dovranno:

- a) conservare copia o estremi dei documenti per un periodo di 10 anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale; oltre a
- b) custodire le scritture e le registrazioni (originali e copie) degli atti dei procedimenti giudiziari per 10 anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione profes-

sionale. (7)

Le informazioni andranno sempre registrate tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dal compimento dell'operazione o dall'apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione.

L'art. 38 conferma poi, per i professionisti ed i revisori contabili, l'obbligo di istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, anche se rimane ferma la possibilità di optare per l'adozione di un registro della clientela, nel quale conservare i dati identificativi del cliente, mentre la documentazione, nonché gli eventuali ulteriori dati ed informazioni, verranno conservati nel fascicolo di studio. (8)

Sarà inoltre data la possibilità di istituire un registro della clientela per ciascuna sede in cui l'attività professionale viene ad essere esercitata.

## D.M. 141/2006: SEGNALAZIONE di OPERAZIONI SOSPETTE

Nello svolgimento della loro attività, i professionisti e le società di revisione sono anche chiamate ad effettuare le segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio richieste o pretese dai loro clienti.

Tra le novità in materia, si evidenzia che il D.M. 10 aprile 2007, correttivo del D.M. 141/2006, ha disposto il mantenimento dell'obbligo di segnalazione per i tributaristi che provvedono alla redazione ed alla trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali.

Per le società di revisione iscritte nell'albo ex art. 161, D.Lgs. 58/1998, è stata invece estesa l'esenzione dall'obbligo di segnalazione relativamente alle informazioni ricevute dal cliente nel corso dell'esame della posizione giuridica, nonché l'applicazione dei criteri generali per l'individuazione delle operazioni sospette previste dall'art. 11, D.M. 141/2006. Proprio con riferimento all'analisi della posizione giuridica del cliente, l'art. 10, D.M. 141/2006, prevede che il professionista non

debba ottemperare agli obblighi di segnalazione sulla base delle informazioni ottenute nella fase preliminare all'assunzione dell'incarico.

La prestazione rilevante ai fini dell'antiriciclaggio non contempla l'attività giudiziaria o l'attività di patrocinio connessa con l'instaurazione di contenzioso, poiché in tale fase il professionista si limita a fornire argomenti di diritto che saranno necessari per la pronuncia della sentenza.

Secondo quanto asserito dall'Uic, il professionista dovrebbe tuttavia effettuare la segnalazione anche sulla base delle informazioni acquisite prima dell'accettazione di un incarico.

È il caso di un cliente reticente o che fornisca informazioni tali da generare un sospetto di riciclaggio, giacché il professionista potrebbe rifiutare l'incarico ed effettuare la segnalazione in piena conformità con i principi di deontologici.

Un'ulteriore questione riguarda l'attività dei professionisti facenti parte del Collegio sindacale, anche nel caso in cui ricoprano la funzione di revisione contabile. In questo caso, le prestazioni professionali del sindaco non sono soggette agli obblighi antiriciclaggio, dal momento che le attività svolte in qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, *trust* o altre strutture analoghe sono da ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della normativa. Il sindaco svolge la propria attività professionale in qualità di esponente della struttura organizzativa aziendale che dovrà essere

(7) Secondo quanto statuito dall'art. 36, co. 2, del nuovo Testo Unico, i professionisti devono:

- a) per i rapporti continuativi o prestazioni professionali: registrare la data di instaurazione ed i dati identificativi del cliente unitamente alle generalità dei delegati ad operare per conto del titolare;
- b) per le operazioni di importo pari o superiore ad € 15.000: registrare la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento ed i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale opera.

(8) L'art. 38, co. 3, del nuovo Testo Unico mantiene ferme le caratteristiche dell'archivio cartaceo rispetto alla disciplina normativa attualmente ancora in vigore, dal momento che il registro deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del professionista o collaboratore delegato, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma. Il registro cartaceo deve essere poi tenuto in maniera ordinata senza spazi bianchi od abrasioni.

identificato e registrato nell'Archivio Unico nel momento in cui conferisce, per delega ricevuta, un incarico ad un altro professionista. <sup>(9)</sup>

I componenti dei Collegi sindacali delle società commerciali hanno invece l'onere di verificare, ex art. 2407 c.c., il generale adempimento degli obblighi di legge e quindi anche del divieto di cui all'art. 1, L. 197/1991, applicabile *erga omnes*, nonché di comunicare le eventuali violazioni accertate agli organi competenti.

Il revisore esterno ex art. 2409-bis, c.c. è invece destinatario non solo degli obblighi di identificazione e registrazione, ma anche della segnalazione di operazioni sospette, mentre l'attività prestata dal revisore contabile come singolo ovvero come parte del collegio dei revisori presso enti locali ai sensi dell'art. 234, D.Lgs. 267/2000 è riconducibile all'ambito di esenzione dagli obblighi antiriciclaggio.

## OPERAZIONI SOSPETTE nel NUOVO TESTO UNICO

L'art. 41 del nuovo Testo Unico impone ai professionisti di inviare una segnalazione di operazione sospetta nel caso in cui vengano a conoscenza, o hanno anche solo motivi ragionevoli di sospettare, che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.

<sup>(9)</sup> Il Collegio sindacale degli intermediari abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore per valori superiori ad € 12.500 ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme antiriciclaggio ai sensi dell'art. 10, L. 197/1991. Tale articolo prevede che i sindaci degli intermediari finanziari devono vigilare sulla corretta applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio, la cui violazione comporta la comunicazione delle violazioni contestate, entro 10 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

<sup>(10)</sup> Per le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161, Tuf, l'art. 44 del nuovo Testo Unico prevede che il responsabile dell'incarico, titolare del compito di gestione del rapporto con il cliente, debba segnalare senza ritardo al legale rappresentante od a un suo delegato le operazioni sospette di riciclaggio. Il legale rappresentante è tenuto ad esaminare la segnalazione e nel caso in cui la ritenga fondata, la trasmette all'Uif priva del nominativo del soggetto segnalante.

Il sospetto deve essere desunto dalle caratteristiche, entità o natura dell'operazione o da qualsiasi altra circostanza conosciuta tenuto conto della capacità economica e dell'attività del soggetto che ha conferito l'incarico professionale.

I professionisti trasmettono la segnalazione all'Uif o agli ordini professionali che verranno coinvolti nella determinazione degli indicatori di anomalia necessari per la rilevazione del rischio di riciclaggio.

Ricevuta la segnalazione, gli ordini professionali dovranno inviare la comunicazione all'Uif priva del nominativo del segnalante, che va custodito, al fine di garantirne l'assoluta riservatezza. <sup>(10)</sup>

Gli atti ed i documenti in cui sono indicate le generalità dei professionisti saranno custoditi sotto la diretta responsabilità del Presidente dell'Ordine o di un soggetto delegato. L'Uif, la Guardia di finanza e la Dia potranno chiedere informazioni ai fini investigativi della segnalazione al professionista, ma dovranno formulare le loro istanze all'ordine professionale.

Nel caso in cui il professionista non si sia avvalso dell'ordine di appartenenza per la segnalazione di un'operazione sospetta, le autorità investigative dovranno adottare tutte le misure necessarie per assicurarne la riservatezza.

L'art. 46 del nuovo Testo Unico fa inoltre divieto, ai soggetti tenuti alle segnalazioni, di darne comunicazione fuori dei casi previsti dal decreto antiriciclaggio.

A parziale deroga, il divieto di comunicazione non sarà applicabile nei confronti dei professionisti che svolgono la prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori anche se situati in Paesi terzi, a condizione che vengano rispettate le disposizioni previste in materia dal nuovo Testo Unico.

Per casi riguardanti lo stesso cliente o la medesima operazione, non sarà inoltre impedita la comunicazione tra professionisti situati in Paesi terzi, purché la legislazione dello Stato straniero imponga disposizioni normative equivalenti a quelle stabilite nel nuovo decreto antiriciclaggio.

**Novità attese nel nuovo Testo Unico antiriciclaggio**

<p><b>Obblighi di identificazione del cliente</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Verifica della clientela: va rapportata al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione, operazione, prodotto o transazione.</li> </ul>
<p><b>Obblighi di registrazione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conservare copia o estremi dei documenti per un periodo di 10 anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale.</li> <li>● Custodire originali e copie delle scritture e registrazioni degli atti dei procedimenti giudiziari per 10 anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione.</li> </ul>
<p><b>Obbligo di segnalazione di operazione sospetta</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Trasmissione della segnalazione all'Uif o agli ordini professionali.</li> <li>● Gli ordini professionali inviano la comunicazione all'Uif e custodiscono il nominativo del professionista.</li> </ul>